

AGEVOLAZIONI

Ipertammortamento recuperato solo per investimenti post 14 luglio 2018

di Sandro Cerato

Solo per gli **investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018** l'eventuale **cessione** del bene comporta il **recupero a tassazione delle quote di ipertammortamento già dedotte nei precedenti esercizi**. È quanto emerge dalla lettura del **decreto dignità** ([D.L. 87/2018](#)) nella versione definitiva pubblicata in **Gazzetta Ufficiale**, e che rispetto alla **bozza** che circolava nei giorni scorsi ha modificato l'**articolo 7** in materia di deduzione della maggiorazione del 150% per **acquisti di beni strumentali nuovi** aventi le caratteristiche "Industria 4.0".

Come noto, **prima di tale modifica** le disposizioni normative in materia di ipertammortamento (contenute nella **L. 232/2016**) non prevedevano alcun meccanismo di recupero delle **quote di ipertammortamento dedotte prima della cessione del bene**, ferma restando la **cessazione** dell'agevolazione successivamente all'alienazione del bene (circostanza confermata anche dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 4/E/2017](#)). Con il [D.L. 87/2018](#) il legislatore ha inserito **due limitazioni alla fruizione dell'agevolazione** in questione:

- **la prima, di carattere "territoriale"**, contenuta nel **comma 1** dell'[articolo 7](#), secondo cui l'agevolazione spetta a condizione che i **beni siano collocati in una struttura produttiva situata nel territorio nazionale**, con conseguente impossibilità di godere dell'ipertammortamento per tutti gli investimenti in beni collocati in strutture produttive (filiali, succursali, ecc.) situate all'estero;
- **la seconda, di carattere "temporale"**, contenute nel **comma 2** dell'[articolo 7](#), secondo cui se nel corso del periodo di ammortamento il bene è **ceduto a titolo oneroso**, ovvero **delocalizzato** al di fuori del territorio nazionale, oltre al venir meno della possibilità di dedurre le quote residue di ipertammortamento, è previsto il **recupero delle quote già dedotte nei precedenti periodi d'imposta**, tramite una **variazione in aumento nel modello Redditi** del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene.

La novità rilevante contenuta nella **versione definitiva** del decreto è contenuta nel **comma 3** dell'articolo 7, secondo cui le **disposizioni contenute in tale articolo operano esclusivamente per gli investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso**, e quindi solamente per gli **investimenti eseguiti dopo il 14 luglio 2018**.

In buona sostanza, è necessario distinguere gli investimenti ipertammortizzabili in **due fattispecie**:

- **quelli eseguiti dal 1° gennaio 2017 fino al 14 luglio 2018**, per i quali l'eventuale **cessione** produce solamente l'effetto di far **venir meno l'agevolazione** per le quote residue spettanti successivamente alla vendita, senza alcun effetto di recupero sulle quote già dedotte. **Nessuna conseguenza**, invece, si produce in ipotesi di **delocalizzazione** del bene all'estero;
- **quelli effettuati dal 15 luglio 2018 in avanti** (fino al 31 dicembre 2019), per i quali l'eventuale **cessione** o **delocalizzazione** all'estero comporta, oltre alla perdita dell'agevolazione per le quote residue, anche il **recupero delle quote già dedotte** fino a quel momento tramite una **variazione in aumento** nel modello Redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessione.

Va inoltre evidenziato che il **comma 4** dell'articolo 7 fa salve le disposizioni contenute nell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#), secondo cui la **decadenza non opera** (così come il **meccanismo di recupero**) se nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione (o la delocalizzazione) **l'impresa procede all'acquisto di un bene nuovo avente le medesime caratteristiche di quello ceduto (o delocalizzato)**.

Infine, è opportuno ricordare che nessun meccanismo di recupero è stato introdotto per i beni agevolati con il **super ammortamento**, la cui **cessione comporta solamente il venire meno della possibilità di dedurre le quote residue**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >